

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**AFFARI ESTERI (III) E ISTRUZIONE (VIII)**

**1.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE CARLO RUSSO

**INDICE**

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione alla spesa per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato) (2772) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
BATTINO-VITTORELLI . . . . .	18
BIANCO GERARDO . . . . .	21
BERLINGUER GIOVANNI . . . . .	23
CANEPA . . . . .	20, 25
CARDIA . . . . .	2, 3, 18
GIORDANO . . . . .	2, 6, 17, 18, 19, 20, 23
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	2, 3, 11, 17, 18, 19, 23
NICOSIA . . . . .	15, 16, 18, 21, 22
PIERACCINI, <i>Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . .	12, 15, 17, 23, 25
ROMITA . . . . .	4, 22, 23
TESSARI . . . . .	5
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	25

La seduta comincia alle 11.

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Ugo La Malfa, Malagodi e Tremaglia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bandiera, Serrentino e Marino.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato) (2772).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 febbraio 1974.

Poiché il relatore per la III Commissione, onorevole Galli, è malato e non può partecipare a questa seduta, svolgerò io stesso la relazione al fine di non ritardare i lavori.

Come i colleghi ricordano, nelle precedenti sedute del 28 marzo e del 1° aprile scorsi in cui esaminammo il disegno di legge in sede referente erano state avanzate alcune os-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

servazioni al testo del provvedimento e le Commissioni riunite, nel decidere di chiedere che esso fosse loro assegnato in sede legislativa, avevano invitato il Governo ad elaborare un nuovo testo che tenesse conto delle obiezioni sollevate alla Camera.

Ha facoltà quindi di parlare il sottosegretario Granelli per illustrare il nuovo testo elaborato dal Governo.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come ha già detto il Presidente Carlo Russo, la precedente discussione in sede referente aveva fatto emergere alcune obiezioni di principio — non respinte pregiudizialmente dal Governo — circa il meccanismo che era stato studiato per autorizzare alcune spese in mancanza della ratifica parlamentare di alcuni accordi internazionali. Il Governo si era in quella sede riservato di elaborare — dopo i necessari contatti interministeriali — un nuovo testo degli articoli per tenere conto delle critiche avanzate dai deputati.

In particolare, per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero degli affari esteri, era emersa la preoccupazione che l'elencazione di alcuni accordi internazionali su programmi di ricerca contenuta nell'articolo 1 potesse rappresentare un precedente in ordine al finanziamento di accordi non ancora ratificati. Vi era inoltre la necessità di chiarire che gli stanziamenti approvati con questo provvedimento fossero spendibili soltanto dopo la ratifica parlamentare degli accordi internazionali cui si riferiscono.

Il nuovo testo presentato relativamente agli articoli 1 e 2 del disegno di legge va incontro alle preoccupazioni manifestate in sede parlamentare e penso possa riscuotere il consenso dei presenti e fugare ogni dubbio sull'intenzione del Governo di rispettare scrupolosamente le prerogative del Parlamento.

GIORDANO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Onorevole presidente, prospetto l'opportunità di concedere un certo periodo di tempo per poter esaminare meglio il nuovo testo.

PRESIDENTE. Penso che la cosa migliore sia aprire subito la discussione su questo nuovo testo ed ascoltare l'opinione dei vari colleghi. Se poi, al termine del dibattito, il relatore Giordano riterrà che sia ancora opportuno concedere ulteriore tempo per la riflessione, si potrà rinviare l'esame. Da parte

mia, come relatore per la III Commissione, mi riservo di intervenire dopo la chiusura della discussione sulle linee generali.

GIORDANO, *Relatore per la VIII Commissione*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

CARDIA. Desidero fare alcune osservazioni al nuovo testo proposto dal Governo e contemporaneamente illustrare un emendamento che intendo presentare all'articolo 1 e che, pur essendo prevalentemente formale, ha di sostanziale il pregio di introdurre una più netta distinzione tra i piani che vengono finanziati in maniera completa e senza condizione (e cioè i programmi di base) e quelli già svolti da un lato e i programmi che si finanziano sotto condizione dall'altro, nel senso che si stanziavano somme e poi se ne dichiara la non spendibilità fino alla ratifica degli accordi internazionali relativi ai programmi scientifici facoltativi. Il nostro emendamento raggruppa in due commi queste due parti dell'originario articolo 1, in modo più chiaro e distinto di quanto non faccia il testo proposto dal sottosegretario Granelli. Viene recepita una fondamentale osservazione da noi formulata nelle precedenti riunioni, quella cioè che non si può dare esecuzione con una nuova legge ad accordi e strumenti internazionali che non siano stati sottoposti a regolare ratifica.

Certo, vi sono correzioni da apportare anche dal punto di vista formale: non si può, per esempio, adottare l'espressione « è autorizzata la spesa... », e dire successivamente che i fondi « non sono spendibili ». In questo caso sarebbe più adeguata l'espressione « è stanziata la somma », e dire poi « la somma non è spendibile ». Queste, ripeto, sono osservazioni di mero carattere formale. Il testo che presentiamo risulta più semplice e quindi tale da poter essere recepito nella logica che ha ispirato le modifiche.

Vi è però un punto non formale, ma sostanziale, sul quale intendo richiamare l'attenzione. Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 1 del nuovo testo proposto, là dove si dice: « È altresì autorizzata la spesa relativa alla partecipazione avuta, da parte italiana, agli studi e lavori sperimentali compiuti per la predisposizione di uno dei programmi suindicati, nonché... ». Questa parte deve essere totalmente eliminata, alla stregua delle seguenti considerazioni. In primo luogo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

go, con una legge non si può provvedere al finanziamento di un programma che sia indeterminato anche nella forma. L'espressione « per la predisposizione di uno dei programmi suindicati » è quanto di più indeterminato vi possa essere. Nel nuovo testo i programmi non sono nemmeno indicati... mentre nel vecchio, perlomeno, figurava una elencazione degli stessi.

In secondo luogo, vi è una considerazione di sostanza: qui rientreremmo in quella violazione di principio che ci ha indotti a sollevare la questione con molta energia; se non venisse risolta pienamente la questione di principio, per rispetto del Parlamento saremmo tenuti a chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento. Si tratta di una osservazione specifica, almeno per noi molto rilevante: in altri termini, se con questa dizione — non potrebbe essere altrimenti — ci si riferisce ad uno dei programmi facoltativi, anche se non viene specificato nulla, ricadiamo in una grave violazione dei principi costituzionali. Si è parlato dell'esigenza di andare incontro a gravi carenze del ministero, del Governo che ha lasciato trascorrere il tempo e ha finito con il trovarsi in una posizione insostenibile in seno agli organismi internazionali. Ci rendiamo perfettamente conto della situazione che si è determinata: l'Italia ha partecipato a programmi già posti in essere, senza contribuire alle relative spese, e con questo disegno di legge si provvede appunto a sanare una situazione internazionale assai delicata per noi. Sono in giuoco interessi nazionali e affermiamo che, sotto questo profilo, ci si deve dare atto che si è dimostrato grande senso di responsabilità. Ma non si può reintrodurre la violazione di principio con questa eccezione che riguarda la predisposizione di uno dei programmi facoltativi; credo che si tratti del « post-Apollo », sul quale poniamo le più ampie riserve di merito. Non riteniamo di discuterne a questo punto, avendo appena preso visione del relativo accordo nei testi francese ed inglese, in un'unica copia depositata con grande riserbo nell'aula di questa Commissione. Non abbiamo piena contezza di questo accordo: almeno credo che nessuno dei presenti ne sia adeguatamente informato. Si tratterebbe di stanziare un finanziamento, quindi, per la realizzazione di un accordo che non conosciamo; ma potremmo anche soprassedere in ordine a tale questione, restando inteso che sul merito discuteremo in sede di ratifica degli accordi. Ci riserviamo ogni giudizio sul merito per quella occasione, limitandoci ora ad otte-

nere l'assicurazione che non si spenda alcuna somma fino alla ratifica degli accordi da parte del Parlamento.

Onorevole sottosegretario Granelli, i programmi facoltativi non possono ottenere alcuna somma spendibile da parte dell'Italia!

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo è precisato all'ultimo comma dell'articolo 1 del nuovo testo.

CARDIA. Sì, ma in altra parte dell'articolo la dizione è equivoca.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si riferisce forse all'espressione: « predisposizione di uno dei programmi suindicati » ?

CARDIA. Critico questo punto sotto il profilo della formulazione, che risulta incompatibile con il requisito, necessario per ogni legge, di una precisa destinazione della spesa; la mia critica discende anche dalla constatazione che così facendo viene reintrodotta una violazione di principio, anche se per un punto limitato.

Vorrei concludere richiamando l'esigenza che, oltre ad una chiarificazione del testo di legge che a mio avviso si può ottenere con un'ulteriore modifica della formulazione, si proceda anche all'inserimento, nella relazione, della netta precisazione che quella adottata è una procedura straordinaria ed eccezionale, escludendo che ad essa ci si possa richiamare in avvenire, nel senso di instaurare la prassi (come probabilmente è nelle intenzioni non dico del ministro, ma della burocrazia ministeriale) di una provvisoria attuazione interna dei trattati, che a mio avviso si risolverebbe in una grave violazione dei poteri parlamentari. Forse — mi consentano di dirlo i colleghi della Commissione istruzione — la cosa interessa meno loro che noi della Commissione esteri; ma noi dobbiamo tutelare, difendere con ogni forza la prerogativa che la Costituzione repubblicana assegna al Parlamento di essere l'organo, l'istituzione della Repubblica che sola ha il potere di autorizzare la ratifica dei trattati internazionali; e dichiarare che in nessun modo, né per teoria affermata, né per prassi, si può sottrarre alcuna parte o parcella di questo potere al Parlamento della Repubblica italiana.

Questo è il motivo per cui abbiamo sollevato con tanto vigore la questione. Sono lieto che anche, il Governò — attraverso la

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

persona dell'onorevole Granelli — abbia riconosciuto la fondatezza, da un punto di vista costituzionale, delle nostre eccezioni.

Credo dunque che se questo emendamento che noi presentiamo sarà accolto e se nella relazione sarà indicato con chiarezza questo elemento di straordinarietà, potremo mettere da parte le nostre gravi riserve su questo punto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cardia, per quanto riguarda l'inserimento nella relazione della precisazione da lei chiesta, le ricordo che, poiché siamo in sede legislativa, non esiste una relazione scritta. Penso però che l'esigenza da lei sollevata possa essere tenuta presente, e che la sua costituisca una dichiarazione della quale prendo atto, come presidente delle Commissioni riunite, circa l'eccezionalità della procedura. Le sue osservazioni rimarranno comunque a verbale.

**NICOSIA.** Io non sono un tecnico di materia aerospaziale, mi sembra però che, sostanzialmente, con il nuovo testo saltino alcuni programmi dal 1977 al 1980. Potrebbe il sottosegretario definire quali sono i programmi facoltativi già in via di sviluppo e quali quelli prevedibili attraverso la nuova formulazione dell'articolo 1? Prima, infatti esisteva un elenco, dal quale questo si capiva; ora abbiamo soltanto compreso che il programma « post-Apolli » salta. Io credo però che salti anche qualche altro programma. Il ministro degli esteri ha un quadro preciso, è in grado di fornirci delle indicazioni?

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, mi sembra che l'onorevole Cardia abbia ragione nel chiedere che si precisi meglio se nella dizione « partecipazione italiana » siano compresi anche i programmi facoltativi.

Quanto all'ultimo comma dell'articolo 1, non ho capito cosa significhi il periodo: « Gli stanziamenti allo scopo contemplati nel successivo articolo 2 saranno spendibili per i programmi facoltativi in seguito alla ratifica, previa autorizzazione legislativa, degli accordi ad essi relativi ». Mi lascia perplesso, in particolare, l'espressione: « previa autorizzazione legislativa ». Il rilievo del collega Cardia mi pare molto pertinente: la ratifica dei trattati internazionali è di competenza del Parlamento. L'espressione si riferisce quindi ai trattati esistenti o ad accordi successivi?

**ROMITA.** A me pare che il nuovo testo del Governo, in effetti, renda notevolmente più elastica la spendibilità dei fondi previsti

dalla legge, oltre ad andare incontro alla questione di principio testé ricordata dall'onorevole Cardia.

Sono quindi in sostanza favorevole a questa nuova impostazione, come sono favorevole alla legge ed agli impegni che essa consente al nostro paese di portare avanti nel campo della collaborazione scientifica internazionale.

Mi pongo, ad ogni modo, due interrogativi.

Il programma « post-Apollo », in primo luogo, nella forma che ha definitivamente assunto — e che io, per la verità, non conosco — si può considerare programma facoltativo dell'ESRO, e quindi rientra nella dizione generale di « programmi facoltativi », oppure si tratta di un programma diverso, speciale, soggetto a definizioni ed impegni particolari? In questo caso l'ESRO figura certamente come organizzazione di attuazione del programma stesso, ma forse non lo assume come proprio programma facoltativo. A me sembra importante che in questo quadro di finanziamenti venga conservato il programma « post-Apollo »; vorrei quindi che, in caso di modifica del testo della legge, tale programma non venisse eliminato o comunque ostacolato.

Quanto poi al secondo comma del nuovo testo proposto, pare anche a me che parlare in una legge di « uno dei programmi suindicati » sia piuttosto vago. Non c'è niente da nascondere: possiamo decidere di finanziare, oppure no, ma tanto vale dirlo esplicitamente.

Il collega Cardia fa anche di questo problema un punto di principio fondamentale. Io non sarei forse così reciso, nel senso che, considerata anche la limitatezza della cifra, si potrebbe forse pensare ad una sanatoria a questo proposito, tenendo conto del fatto che il meccanismo attraverso il quale il nostro paese concede i finanziamenti è totalmente superato rispetto alle attuali esigenze, soprattutto per quanto riguarda la ricerca scientifica. Non dico che dobbiamo violare le norme costituzionali relative alle prerogative del Parlamento; però dobbiamo riconoscere che, specialmente nel campo della ricerca scientifica, il meccanismo di finanziamento delle spese previsto dalla Costituzione è ormai largamente superato. Sappiamo tutti che in questo settore è difficile prevedere con l'anticipo necessario quali saranno gli sviluppi e le esigenze; il paese, per quanto riguarda la spesa, si trova quindi in condizione di dover assumere impegni a livello internazionale senza avere la certezza di potervi far fronte, o di dare corso a iniziative in materia di ricerca scientifica senza aver avuto il tempo di perfezionare tutti gli strumenti legislativi necessari.

Questo è tanto vero che in molti altri paesi, soprattutto nel campo della ricerca, si procede con il sistema del *budget* annuale; ciò consente una maggiore libertà d'azione, senza dover fare previsioni caso per caso, programma per programma, problema per problema.

È chiaro che stiamo parlando di future possibili modifiche: oggi siamo vincolati alla situazione legislativa esistente nel nostro paese. Ritengo però che se l'eliminazione del secondo comma arrecasse un grave pregiudizio allo sviluppo della ricerca o agli impegni già assunti ed ai quali il Governo deve far fronte, il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica potrebbe, in via di sanatoria, accettare la formulazione del secondo comma. Se invece tale problema non esiste, se il « post-Apollo » rientra nei programmi facoltativi, si potrebbe eliminare il secondo comma, e far rientrare tutti i programmi nella dizione generale « autorizzazione di spesa per programmi facoltativi », sempreché questo non comporti altri ostacoli alla nostra partecipazione ai programmi internazionali che, come tutti sappiamo, è già abbastanza difficile.

TESSARI. Vorrei porre al ministro e ai relatori alcuni quesiti sui quali gradirei una risposta analitica. Le domande che porrò rientrano nello schema generale delle considerazioni svolte dal collega Cardia.

Vorrei sapere, innanzitutto, a che punto è l'operazione di perfezionamento dell'agenzia spaziale europea, che dovrebbe assorbire i programmi ESRO ed ELDO. Vorrei inoltre sapere se il progetto di convenzione di una agenzia spaziale europea che ho ricevuto in bozza abbia già una veste formale e se il Governo italiano abbia già accettato tale progetto, e quindi le finalità di cui si parla nella introduzione, nonché all'articolo 2: finalità che sarebbero assolutamente pacifiche per quanto riguarda le ricerche spaziali.

In terzo luogo, vorrei sapere quale valore si debba attribuire ai progetti di ricerca che erano elencati nel testo approvato dal Senato. Tralascio tutto quanto riguarda le spese che l'Italia deve affrontare per estinguere le pendenze con l'ELDO: non è su questo che desidero intervenire, bensì sul merito dei programmi generali affrontati dall'ELDO e di quelli che si vorrebbero affrontare con il progetto « post-Apollo ». A me risulta — e gradirei un chiarimento del ministro in merito — che il programma « post-Apollo » non è un programma specifico in parte, bensì un orientamento generale per la ricerca europea. Sap-

priamo che non vi è un accordo tra i paesi partecipanti, e vi è stata una lunga polemica che ha diviso l'Europa (da una parte Inghilterra e Italia e dall'altra Francia, Germania e Belgio) sui progetti del lanciatore europeo. Nel vecchio testo era stata riservata al programma del lanciatore europeo una quota minima riservata al programma « post-Apollo »: ciò rientra in una scelta, effettuata dall'Italia, tendente a realizzare la navetta a scapito del lanciatore.

Non credo si possa qui entrare nel merito del problema se l'Italia debba adottare il sistema della navetta o quello del lanciatore; ma, siccome sono implicati risvolti di carattere generale in tali scelte tecniche, gradirei un chiarimento da parte del ministro. Il progetto « post-Apollo » è definito da tutti come un progetto di prevalente interesse militare, tanto è vero che la NASA ha richiesto l'impegno europeo sul programma generale, come programma che doveva assorbire tutti i precedenti programmi ESRO ed ELDO, in quanto necessario per ottenere un certo tipo di stanziamento dal Congresso americano. Sappiamo anche che la NASA ha incontrato difficoltà da parte del Congresso, in quanto nel 1973-74 è stato effettuato un « taglio » dei fondi previsti per i suoi programmi, ed in particolare per il « post-Apollo ». Pertanto, la collaborazione europea era indispensabile dal punto di vista finanziario. Non è stato negato da alcuno il carattere militare dell'operazione « post-Apollo » e sappiamo anche che vi è una questione di partecipazione finanziaria europea a tale progetto, per rendere l'Europa compartecipe anche della gestione; non solo della distribuzione delle singole parti del progetto stesso, ma anche del controllo delle commesse industriali derivanti dal progetto « post-Apollo »; sappiamo anche che l'Italia e l'Europa avevano un interesse di massima a proporre il rimorchiatore all'interno del progetto « post-Apollo », mentre la NASA sarebbe intervenuta per rimuovere questo programma in quanto troppo interessante dal punto di vista militare, perché voleva tenere per sé il controllo di questi aspetti. La NASA ha avanzato la proposta di lasciare all'Italia i moduli d'uscita, con una dichiarazione molto pericolosa, di un amministratore della NASA stessa, secondo la quale gli Stati Uniti d'America si ritenevano anche liberi di non apparire sul mercato come utilizzatori dei moduli d'uscita prodotti dall'Europa, ove non li avessero ritenuti abbastanza convenienti. Vi era, cioè, il rischio che l'Europa compisse uno sforzo finanziario, per ritrovarsi poi con una

serie di prodotti che non avevano utilizzazione.

Mi rendo conto che, quando si affrontano questi problemi, è difficile trovarvi soluzioni puntuali; vorremmo però conoscere un orientamento di massima del Governo. Se il programma è di carattere militare e può essere controllato pariteticamente dall'Europa e dagli Stati Uniti, può avere anche senso una distribuzione delle singole competenze all'interno del programma; ma deve essere chiaro, a noi che dobbiamo giudicare questa spesa, se intendiamo valorizzare o accettare la proposta avanzata dall'Inghilterra, di accantonare il problema del lanciatore europeo per accettare il programma di massima della navetta del « post-Apollo; oppure se consideriamo il « post-Apollo » soltanto come uno dei momenti della proposta americana.

Vorremmo anche sapere, una volta accettato questo disegno generale, quale tipo di garanzia possiamo avere dalla controparte americana. Si tenga infatti presente che, in seguito al « taglio » dei fondi operato dal Congresso nei confronti della NASA, questa ha dovuto ridimensionare il progetto « post-Apollo », adottando addirittura il sistema del lanciatore a tre, che era stato boicottato dall'Italia come un progetto antiamericano: tanto è vero che l'Italia, insieme con l'Inghilterra, ha portato avanti la battaglia contro il programma dell'Europa a tre. Oggi, non per scelta dell'Italia, dobbiamo dare ragione a chi, qualche anno fa, riteneva che la scelta del « post-Apollo » fosse troppo smisurata dal punto di vista dell'impegno finanziario per lo stesso mercato spaziale americano.

Un chiarimento su questi problemi può essere utile per inserire il disegno di legge in discussione nell'ambito di una scelta più generale che, ripeto, non coinvolge le scelte tecniche, ma le scelte politiche che il Parlamento deve effettuare, per garantire non solo al nostro paese la possibilità di beneficiare delle cosiddette « ricadute » tecnologiche, ma anche di essere parte reale di una cogestione di un programma di tanta rilevanza.

Infine, ripeto, non possiamo accettare di votare a scatola chiusa stanziamenti a favore di programmi che non conosciamo perfettamente. La mia parte politica non fa questione di rilevanza economica dei programmi, perché ritiene che, se vi fosse convenienza dal punto di vista commerciale e industriale ad accettare un determinato tipo di programma, e la condizione per beneficiarne fosse quella di alzare l'impegno finanziario, potrebbe essere anche opportuno ritoccare l'ammon-

tare del contributo europeo al programma « post-Apollo ». Occorre però avere le idee chiare, onde il nostro sia un voto ragionato e controllato. Non è possibile approvare programmi come cambiali in bianco.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIORDANO, Relatore per l'VIII Commissione.** Per esprimere valutazioni conclusive valide occorre considerare globalmente tutti gli aspetti del disegno di legge che possono essere suddivisi in quattro gruppi: quelli relativi alla politica estera, alla politica economica, istituzionali, ed alcuni altri che sono considerati in margine ma che non sono meno importanti, e che riguardano la procedura legislativa che in questa circostanza si sta seguendo.

Bisogna in primo luogo dire che, se la presentazione del nuovo testo governativo non modifica la sostanza del problema per quello che attiene alla competenza della pubblica istruzione, ben diversa appare la cosa dal punto di vista della politica estera, perché sopprimendo l'originario elenco dei vari programmi scientifici cui il finanziamento si riferisce, si realizza una modifica definitiva nei confronti di quelle remore, già sottolineate dalla nostra Commissione, nel senso che una decisione di spesa non potesse essere presa prima dell'avvenuta ratifica dell'atto internazionale relativo ai programmi stessi.

Devo aggiungere che, a questo riguardo, la soppressione dell'elenco rappresenta in fondo soltanto un aspetto formale, perché essendo l'autorizzazione della spesa sempre riferita a quei programmi, l'elenco stesso finisce con l'essere comunque presente e vivo, malgrado la cancellazione, e l'aspetto di carattere regolamentare è salvo, perché si dice che la somma non è spendibile se non ad accordo ratificato.

L'approvazione di questo disegno di legge, per quanto attiene agli aspetti della politica estera ed alla partecipazione dell'Italia ai programmi internazionali di ricerca spaziale, è opportuna ed è giusto che avvenga sollecitamente.

Rifacendomi alle dichiarazioni del sottosegretario Granelli, rese nel corso della precedente seduta in sede referente, tendenti a sottolineare come potrebbe essere compromettente, nei confronti della nostra partecipazione ai programmi internazionali spaziali, il fatto che la Camera non approvi la spendibilità,

anche futura, degli stanziamenti necessari, occorre dire che il provvedimento deve essere approvato anche per sottolineare la precisa volontà dell'Italia di non essere dissociata dai programmi spaziali europei ed internazionali in genere.

C'è poi un aspetto economico che non può essere disatteso né sottovalutato in quanto, mentre il CIPE, con una sua dichiarazione, ha espresso parere favorevole a quattro dei programmi elencati, il Tesoro ha valutato globalmente gli oneri finanziari derivanti all'Italia dalla partecipazione alle ricerche spaziali; pertanto le due prese di posizione del CIPE e del Tesoro sono tra di loro parzialmente in contrasto, e finiscono con il rappresentare un invito, per il Parlamento, ad approfondire meglio i singoli programmi e la futura partecipazione ad essi da parte dell'Italia, individualmente. Questo è un principio da non dimenticare allorché si voterà sul nuovo testo presentato dal Governo.

Per quanto riguarda la valutazione dei programmi della ESRO, esistono una parte obbligatoria ed una facoltativa; ai programmi obbligatori, che sono quelli di base, di ricerca tecnologica ecc., sono obbligati a partecipare tutti i paesi membri, ed in questo senso ritengo sia difficile esprimere una qualsiasi valutazione anche in proposito alla spendibilità delle somme.

Ci sono poi i programmi facoltativi relativi alle telecomunicazioni, alle ricerche meteorologiche ed al controllo del traffico aereo, cui parteciperanno soltanto i paesi direttamente interessati. La spesa per partecipare a questi programmi particolari ammonta a circa 27-28 miliardi e ritengo che sin da ora — anche se la decisione avverrà al momento della ratifica — il Parlamento dovrebbe decidere su di un indirizzo da adottare in futuro.

C'è poi un ultimo gruppo di iniziative spaziali per le quali è prevista la partecipazione dell'Italia: precisamente si tratta di quelle citate ai numeri 5, 6 e 7 del vecchio elenco. Altra spesa da considerare obbligatoria è quella prevista per la partecipazione alla Conferenza spaziale europea.

Passiamo ora ad un altro gruppo di attività, che sono indicate nell'articolo 3 e che vengono definite come altri compiti derivanti al ministro in virtù del suo incarico o attribuitigli dalla legge. Le considerazioni di carattere economico che ho fatto, se fossero stralciate dal contesto generale potrebbero avere un peso relativo, mentre assumono una importanza non indifferente se vengono legate all'aspetto istituzionale che è presente nel di-

segno di legge e che viene definito nell'articolo 3.

In sede referente ebbi occasione di fare considerazioni non positive nei confronti di questo articolo, considerazioni che ebbero una accoglienza non benevola da parte del ministro; però desidero ripeterle, perché ritengo che se non fossero esaminate attentamente finirebbero per distorcere tutto un sistema di legiferazione e di correttezza nell'attività legislativa.

Quando il Senato ha preso in esame il disegno di legge n. 839 (alla Camera n. 2772), il cui titolo è: « Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali », la spesa era di 16 miliardi annui, e nella relazione che illustrava il disegno di legge si affermava che questa spesa era stata definita con parametri fissi. In sede di votazione degli articoli quella spesa fu raddoppiata e diventò di 33 miliardi senza che nessuna parte ponesse in risalto in base a quale valutazione avvenisse quella maggiorazione ed in base a quali nuovi parametri venisse stabilito l'aumento.

La spiegazione in effetti poteva essere trovata nell'introduzione dell'articolo 3 in cui si stabilisce che al ministro per la ricerca scientifica, per l'assolvimento dei compiti suddetti e dei programmi contenuti nell'articolo 1, nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge, veniva affiancato un certo numero di collaboratori. In sede di dibattito al Senato si aggiunsero le parole: « altri compiti », e pertanto altre incombenze che nel disegno di legge originario non erano mai state prese in considerazione. Per ragioni di correttezza legislativa mi pare che non ci si possa sottrarre dal fare questi rilievi.

Ritengo che si esca dall'ambito del provvedimento, che concerne soltanto la partecipazione dell'Italia a programmi spaziali internazionali, se aggiungiamo questo articolo 3 per considerare gli altri compiti che la legge attribuisce al ministro per la ricerca scientifica o che gli derivano dal suo incarico e se per questa ragione si è costretti ad ampliare la spesa.

Già in passato trovai una certa difficoltà ad usare il termine surrettizio per queste operazioni; oggi vorrei dire che non è corretto, perché si approfitta dei programmi spaziali, che in conseguenza dei rapporti internazionali sono urgenti in quanto l'Italia per non essere estromessa deve manifestare la volontà di partecipare ai programmi stessi, per introdurre una serie di altre iniziative in modo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

da allargare il campo della spesa ad altre cose (possiamo definirle genericamente così).

Ora, queste altre attività di carattere governativo non è che non siano necessarie, anzi direi che lo sono, ma mi sembra che la correttezza dell'attività legislativa richieda la presentazione di un disegno di legge apposito con relazione, documentazione ed argomentazione chiare e convincenti.

Bisogna dire con chiarezza che cosa si vuole fare e non nascondere sotto il velo della partecipazione ai programmi spaziali altri compiti, perché per affrontare le altre iniziative di cui all'articolo 3 occorre pregiudizialmente chiarire alcuni aspetti ed il campo entro cui verrà effettuata la spesa.

Nella discussione al Senato si parlò di costituzione di un ufficio apposito presso il ministro per la ricerca scientifica. La considerazione che mi accingo a fare fu già espressa in quella sede dove la parola « ufficio » venne abolita per rendere chiaro che l'intervento di persone accanto al ministro per la ricerca scientifica non doveva rappresentare la costituzione di fatto di un Ministero della ricerca scientifica.

Desidero rilevare, però, che quando si è abolita la parola « ufficio » si è lasciato lo stesso numero di persone che il ministro può chiamare a far parte del suo *staff*. In questo modo si è tolto qualcosa alla forma, ma niente alla sostanza, e cioè in questo provvedimento viene prefigurata la costituzione di un Ministero della ricerca scientifica senza prima aver sciolto i nodi che devono essere sciolti per arrivare alla giusta ed addirittura urgente costituzione di un ministero *ad hoc*, di cui il nostro paese ha bisogno.

Infatti, prima di arrivare alla costituzione di questo ufficio e prossimamente del Ministero per la ricerca scientifica, occorre chiarire dei punti che non sono di poca importanza, ma sono invece di notevole peso: e cioè quali sono i rapporti fra il ministro per la ricerca scientifica ed il Consiglio nazionali delle ricerche. Ciò perché anche il CNR ha organismi che compiono ricerche spaziali ed intervengono nei programmi che sono finanziati con questo provvedimento. Non si può dire che facendo questa considerazione si vuole creare un dualismo tra il ministro per la ricerca scientifica ed il CNR, perché questo dualismo c'è, ma bisogna esaminare ed approfondire questo problema e cercare di sciogliere i nodi prima di pervenire ad una conclusione.

Occorre anche porre questo interrogativo: il nuovo dicastero può essere configurato fin

da adesso prima che vengano sciolti i nodi esistenti fra Ministero della pubblica istruzione e ministro per la ricerca scientifica? Università e ricerca devono essere strettamente collegate? In altre parole non vi può essere università senza ricerca e non vi può essere ricerca se non vi è un campo, quello universitario, in cui si esplica. Non possiamo facilmente approvare un articolo che, attraverso la partecipazione ai programmi spaziali, crei di fatto un nuovo dicastero senza aver sciolto questo nodo, o almeno senza aver fatto prima un serio dibattito su questo argomento. Ma non è possibile che la Commissione istruzione, che ha competenza primaria in materia di ricerca scientifica, discuta su questo argomento senza essere perfettamente a conoscenza di ogni aspetto della situazione.

L'anno scorso venne in Commissione l'allora ministro per la ricerca scientifica per farci un quadro della situazione in Italia, al che avrebbe dovuto far seguito un esame, da parte della Commissione, della problematica connessa alla ricerca scientifica ed alla prospettiva di creare un ente che seriamente si dedichi al suo coordinamento; ebbene, questo dibattito non ha mai avuto luogo, ed ora non siamo in grado di parlare di strutturazione, organizzazione e coordinamento della ricerca scientifica. Non si tratta di capriccio ma di una questione, oltre che di correttezza, anche di funzionalità, perché non si può legiferare senza avere in modo preciso ed adeguato esaminato tutti i problemi connessi con l'argomento in esame.

Inoltre, con l'articolo 3 del provvedimento in esame, si chiede che 70 unità vengano distaccate da altre amministrazioni dello Stato al fine di formare un comitato tecnico intorno al ministro per la ricerca per occuparsi della realizzazione degli interventi spaziali di cui parla il provvedimento e degli altri compiti non meglio precisati derivanti dalla lettera della legge. Mi chiedo: attualmente, cosa fa il ministro per svolgere, non i compiti che gli derivano dalla ricerca spaziale — che è una cosa nuova — ma quelli semplicemente derivanti dal suo incarico, e quindi attribuitigli dalla legge? Se questi compiti vi sono, e quindi vi si deve attendere, come li si svolge? Con quale e quanto personale? E da chi è fornito questo personale e quali mansioni adempie? Il Parlamento deve essere a conoscenza di tutte queste cose per legiferare in modo consapevole.

Inoltre, fatte queste considerazioni, bisogna, aggiungere che la I Commissione affari costituzionali ha deciso di esprimere parere



favorevole all'articolo 3, purché il termine massimo per la creazione del comitato tecnico composto dalle 70 persone di cui sopra scada il 31 dicembre 1976; però, in base all'articolo 1, i 99 miliardi non sono spendibili sino all'avvenuta ratifica dei vari accordi internazionali. Stando così le cose, non mi pare inopportuno sottolineare come, mentre dalla data di oggi al 31 dicembre 1976 sappiamo che intercorrono due anni e mezzo, non possiamo sapere quanto tempo passerà tra il 31 dicembre 1976 ed il momento in cui avverrà la ratifica degli accordi necessaria per rendere spendibile la somma stanziata. Ne deriva che non sappiamo per quanto tempo queste persone potranno essere impegnate: potrebbe anche accadere che il loro impegno non durasse più di un anno.

C'è poi un'altra considerazione da fare, di carattere generale, che non attiene a questo disegno di legge, ma ad una serie di altri interventi legislativi realizzati dal Parlamento: è ora che il Parlamento smetta di approvare leggi il cui testo è stato concordato al suo esterno, di vararne altre il cui significato alla fine risulta distorto, ed altre ancora che non saranno mai applicate. Finiamola con le leggi come questa, che vengono presentate in un certo modo e poi, sotto il mantello della presentazione, nascondono ben altre cose!

Dobbiamo quindi valutare tutta la questione con molta serenità; e, anche se mi rendo conto che in questa sede il problema non può essere posto, so che se non viene presentato in tutte le sedi della Camera e dell'altro ramo del Parlamento, e se ciò non avviene in continuazione, il Parlamento stesso si troverà esautorato, senza che i suoi componenti facciano niente perché ciò non avvenga.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Giordano che, con la sua ampia relazione, facilita il mio compito di riferire sul disegno di legge in luogo dell'onorevole Galli, relatore per la III Commissione affari esteri, assente per malattia.

Non si può fare in materia una distinzione netta tra le competenze della Commissione affari esteri e della Commissione pubblica istruzione, anche se, evidentemente, per gli aspetti di carattere internazionale contenuti nel disegno di legge in esame, la competenza spetta più propriamente alla Commissione affari esteri.

Vi è però un giudizio globale sul provvedimento di legge, cui giustamente si è richia-

mato l'onorevole Giordano, che dev'essere tenuto presente da ciascuno di noi nel momento in cui ci pronunciamo sul testo che è alla nostra attenzione.

Ho già avuto modo di intervenire sul disegno di legge, durante la discussione in sede referente e a quell'intervento intendo qui richiamarmi come relatore.

Osservavo allora che la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento non era a mio giudizio accettabile, in quanto non rispondeva ad un principio fondamentale, dal quale non possiamo derogare: che, cioè, spetta al Parlamento il compito della ratifica degli accordi internazionali, per cui solo dopo che è intervenuta questa ratifica parlamentare, le somme stanziate possono essere spese. Sono pertanto grato al sottosegretario Granelli per aver presentato, a nome del Governo, un testo interamente sostitutivo dell'articolo 1, in cui non ci si limita a modifiche di carattere formale (eliminando, cioè, l'elencazione dei progetti richiamati nel testo primitivo dell'articolo), ma si ribadisce in sostanza il principio che la somma posta a disposizione per l'integrale esecuzione delle ricerche spaziali può essere spesa solo dopo che sia intervenuta la ratifica dei singoli accordi e trattati di carattere internazionale.

Con questa modifica, il significato del primitivo testo viene ad essere radicalmente capovolto, e il disegno di legge perde il carattere di provvedimento di esecuzione per assumere quello di legge-quadro, le cui disposizioni possono essere realizzate in tempi successivi, quando cioè gli accordi internazionali verranno sottoposti alla ratifica del Parlamento: questo dunque — e intendo con ciò rispondere all'intervento fatto dall'onorevole Cardia — è il senso dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1. Naturalmente, perché si attui quanto da esso stabilito, occorre che la natura degli accordi sia tale da renderli soggetti alla procedura di ratifica da parte del Parlamento.

Un altro problema da esaminare è quello che si riferisce alle spese già affrontate. Dal punto di vista di un lavoro di collaborazione internazionale, noi abbiamo nel disegno di legge due parti distinte su quest'argomento: l'una si riferisce ai programmi futuri preannunciati, l'altra alla continuazione di programmi di spese già esistenti, cioè già affrontate, alla cui esecuzione il Governo deve provvedere, per ottemperare appunto ad impegni di carattere internazionale. A questa seconda parte si connette l'emendamento presentato al primo comma dell'articolo 3 del disegno di

legge, in cui si distinguono i programmi obbligatori da quelli facoltativi, e si autorizza la spesa per quanto riguarda l'esecuzione di programmi già intervenuti.

Una terza considerazione che dobbiamo fare sul disegno di legge al nostro esame concerne il suo obiettivo carattere di urgenza. Nella seduta precedente, dagli interventi del relatore onorevole Galli, del ministro Pieraccini e del sottosegretario Granelli abbiamo chiaramente appreso le ragioni che rendono urgente l'autorizzazione di spesa e l'intervento del Governo, necessari affinché il nostro paese non sia assente in un momento in cui si prendono decisioni che non solo hanno un notevole rilievo sul piano internazionale, ma possono avere un riflesso non indifferente sullo sviluppo ed il progresso della nostra economia, per cui una nostra mancata presenza potrebbe gravemente pregiudicare gli interessi dell'Italia.

Non vi è dubbio, onorevole Giordano, che non potremmo essere sensibili alle ragioni di urgenza se non fosse stata risolta quella questione di principio di cui ho parlato a proposito dell'articolo 1: ma una volta che il Governo accoglie la volontà espressa dal Parlamento, mi sembra che dobbiamo tenere conto delle ragioni di urgenza, proprio per corrispondere ai nostri doveri ed impegni.

Un'altra parte del disegno di legge attiene più direttamente alla competenza della pubblica istruzione: su di essa, pertanto, come era suo diritto ed anche suo dovere, si è soffermato l'onorevole Giordano, relatore per la Commissione istruzione, richiamandosi all'articolo 3 ed esponendo un concetto su cui concordo: che non si può, cioè, surrettiziamente costituire il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica senza che questo sia preceduto da un ampio dibattito in Parlamento, dibattito che per la sua natura ed il suo oggetto, richiede la pubblicità dell'aula. Esso, infatti, riguarderà i rapporti estremamente delicati tra centri di ricerca scientifica ed amministrazione dello Stato, università e ministero da costituire, nonché rapporti, da regolare in maniera diversa, tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Ma mi sembra che l'articolo 3 non tenda a costituire direttamente questo nuovo ministero: se con esso si esprimesse, anche surrettiziamente, quest'intenzione, io mi dichiarerei assolutamente contrario alla sua approvazione. Ma io credo che esso voglia piuttosto

rispondere ad un'altra esigenza: a quella cioè di un coordinamento della partecipazione italiana ai programmi della ricerca scientifica. Più volte, anche nel corso delle passate legislature, abbiamo richiamato nella Commissione affari esteri l'attenzione del Governo sulla necessità di un più attento e puntuale coordinamento dell'intervento italiano in materia di ricerca scientifica, proprio per evitare che impegni di carattere internazionale non potessero essere mantenuti, per mancanza dell'indispensabile lavoro da compiersi nella fase interna. E questa mancanza di collegamento tra impegni assunti in campo internazionale e decisioni di carattere interno riguarda, onorevole sottosegretario, anche altri aspetti della nostra politica estera. Accenno solo al problema europeo ed all'urgenza di trovare proprio su questo tema un collegamento più diretto fra l'attività dell'amministrazione dello Stato e gli organi ed impegni di carattere internazionale; ma questo discorso attiene alla ricerca scientifica, e proprio a questo si richiama l'articolo 3.

L'onorevole Giordano ha ricordato che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole subordinato, però, alla fissazione del limite del 31 dicembre 1976. Sono d'accordo su questo parere, perché ritengo sottolinei, con una drastica limitazione nel tempo, il carattere transitorio e provvisorio di questo articolo 3, legato al coordinamento della ricerca spaziale.

Se venissero proposti altri emendamenti a questo articolo, tendenti a limitarlo all'aspetto del coordinamento della ricerca spaziale, credo che meriterebbero di essere presi in esame proprio per fugare le preoccupazioni e le perplessità che sono state espresse soprattutto dai componenti della Commissione pubblica istruzione.

Sono lieto che si sia effettuata una discussione approfondita e mi riservo di esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati dall'onorevole Cardia agli articoli 1 e 3 e su quello degli onorevoli Canepa ed altri all'articolo 3, quando passeremo all'esame degli articoli.

Mi auguro che si possa concludere l'esame del disegno di legge già approvato dal Senato, perché nel momento in cui la Camera dei deputati si è assunta la responsabilità di modificarlo radicalmente, sostituendolo con un testo quasi integralmente nuovo, mi pare che spetti a noi farci carico delle ragioni obiettive di urgenza, in modo che il Senato approvi definitivamente il provvedimento pri-

ma che i lavori siano sospesi per il periodo estivo.

Mi risulta — l'onorevole sottosegretario potrà confermarlo — che incontri di carattere internazionale sono previsti nell'immediato futuro. Non vorrei che il Governo si presentasse a questi incontri senza avere la possibilità di esprimere la propria opinione.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero ricordare un'affermazione che ho già fatto nella precedente seduta e cioè le ragioni di urgenza che in qualche misura giustificano anche il ricorso ad un intervento straordinario. Ciò perché, se perdiamo di vista questo obiettivo e non guardiamo all'urgenza del provvedimento — non solo per la parte che riguarda la competenza del Ministero degli affari esteri — rischiamo di fare una valutazione sbagliata.

Insisto sulle ragioni di urgenza perché, come i colleghi sanno, in questo provvedimento coesistono due adempimenti da parte dello Stato italiano: uno di natura ordinaria che è già coperto da atti ratificati dal Parlamento, e l'altro relativo a programmi facoltativi che sono programmati, ma che prevedono la ratifica del Parlamento prima di essere attuati.

La combinazione di questi due fattori porta ad una conseguenza molto grave, cioè al ritardo da parte dell'Italia nel pagamento dei contributi ordinari che danno al nostro paese il titolo per essere presente a tutti i livelli nell'organizzazione internazionale. Proprio per il ritardato pagamento dei contributi dal 1° febbraio l'Italia non aveva più diritto di voto in questo organismo, e a fatica si è riusciti a prorogare il termine al 25 luglio.

Pertanto la prima conseguenza inevitabile che noi dobbiamo tenere presente è questa: nell'ipotesi di una mancata tempestiva approvazione del provvedimento che ci mettesse nella impossibilità di adempiere i nostri doveri istituzionali in ordine ai programmi ordinari di ricerca in campo europeo, noi verremmo privati con molta probabilità del diritto di voto proprio nel momento in cui si stanno discutendo non solo i programmi ordinari, ma anche quelli facoltativi; a prescindere poi dalle conseguenze economiche direttamente collegate agli interessi per il ritardato pagamento dei contributi. Pertanto si avrebbe un onere anche economico, oltre a quello politico, abbastanza evidente.

In considerazione di ciò, insisto ancora sull'urgenza di approvare il disegno di legge al nostro esame per evitare all'Italia danni po-

litici ed economici nelle relazioni internazionali in questo specifico settore.

Per quanto riguarda la parte relativa alla competenza del Ministero degli affari esteri, che è stata già oggetto di discussione, desidero dire all'onorevole Cardia che non devono essere stabilite distinzioni, che sarebbero artificiali, fra il Governo e la Commissione in merito all'affermazione di principio che il Parlamento non può essere privato della propria sovranità in una materia delicata come quella della ratifica degli accordi internazionali.

Il senso della discussione precedente e dell'accettazione dei suggerimenti con la presentazione da parte del Governo di un nuovo testo è il seguente: all'interno di queste Commissioni si è avuta una convergenza generale sul principio che il primato del Parlamento in ordine alla ratifica degli accordi internazionali non può e non deve essere messo in discussione, non solo per una ragione di ortodossia costituzionale, ma per un interesse politico di carattere generale. Non a caso il presidente ha opportunamente rilevato che gli emendamenti proposti all'articolo 1 non sono di natura formale, ma modificano in un punto sostanziale il meccanismo previsto nel medesimo articolo.

Rimane, però, il riferimento dell'onorevole Cardia ad una esigenza di straordinarietà che, nonostante l'avvicinamento dei punti di vista in ordine ai meccanismi da scegliere nella fattispecie, pende sulle decisioni che ci accingiamo a prendere.

Mi permetto di collegare l'osservazione dell'onorevole Cardia con una parte dell'intervento, che condivido in pieno, fatto dal presidente poc'anzi: al di là di questo provvedimento vi è la necessità di riconsiderare il funzionamento dell'amministrazione nel suo complesso del nostro paese in rapporto agli impegni internazionali, perché questo disegno di legge è anche il frutto del mancato coordinamento fra i meccanismi di erogazione della spesa dell'Italia ed i meccanismi di assunzione degli impegni sul piano internazionale.

Infatti l'idea di mettere insieme i contributi normali coperti da accordi ratificati e i contributi facoltativi non ancora coperti dalla ratifica è nata dalla richiesta, di per sé legittima, dell'amministrazione del tesoro di fare una previsione di spesa programmata che consideri globalmente nel tempo gli oneri che derivano all'amministrazione finanziaria in questo campo: esigenza, di per sé apprezzabile, ma in contraddizione con la lentezza dei

meccanismi burocratici e con l'esigenza che i tempi che intercorrono tra la sottoscrizione degli accordi internazionali e la loro ratifica parlamentare siano rapidi. Pertanto il riferimento alla straordinarietà fatto dall'onorevole Cardia è molto utile soprattutto se riconduce alle ragioni strutturali di questa straordinarietà, cioè alla necessità di realizzare un maggiore coordinamento tra la struttura amministrativa e finanziaria dello Stato ed i meccanismi di adempimento degli obblighi internazionali. È da qui che siamo partiti per trovare una soluzione che, senza intaccare la situazione di principio, consenta al nostro paese di evitare un pericoloso ritardo nei confronti degli impegni presi e delle relative scadenze.

Devo dire subito che gli emendamenti agli articoli 1 e 2 mettono meglio in evidenza il meccanismo che è alla base della proposta alternativa del Governo, e accolgono altresì le esigenze formulate dall'amministrazione del tesoro. Inoltre, non essendo la somma spendibile sino a quando non sia intervenuta la ratifica parlamentare delle convenzioni relative ai programmi cui quelle somme sono destinate, il Parlamento viene messo in condizione di esercitare pienamente la sua prerogativa. La dizione qui usata accentua anche la possibilità di intervento del Parlamento in ordine agli impegni internazionali. Quindi, salvo l'eventuale coordinamento, la proposta di sopprimere alcune parti dell'articolo da noi avanzata è accoglibile, essendo la richiesta dettata dal timore che possa crearsi una confusione nociva alla chiarezza del meccanismo. Potrà così finalmente essere anche eliminata una situazione che ha tenuto a lungo il Governo in una posizione di difficoltà.

Ai colleghi che hanno sottolineato come nell'emendamento governativo si parli del periodo 1972-1977, mentre nell'elenco da sopprimere sono citate anche date posteriori al 1977, faccio notare che con questa dizione non si vogliono introdurre dei limiti, ma semplicemente far riferimento alla parte ordinaria del programma; pertanto, i programmi facoltativi che saranno oggetto di discussione parlamentare non sono affatto esclusi. Le spese sono previste, ma saranno effettuabili soltanto dopo la ratifica parlamentare.

Non vorrei entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'onorevole Tessari sui singoli programmi perché, sia pure contenute in un intervento senz'altro apprezzabile, mi sembrano fuori luogo in quanto o siamo già in condizione di esprimere un giudizio complessivo sul merito dei singoli programmi facol-

tativi qui indicati come orientamento di massima in attesa della discussione parlamentare, oppure pensiamo che sia opportuno esprimere un giudizio di merito al momento della ratifica: allora riteniamo che sia quella la sede naturale per l'espressione del giudizio stesso. Anzi, a questo proposito, desidero confermare l'impegno del Governo ad accelerare al massimo la presentazione dei provvedimenti di autorizzazione alla ratifica delle convenzioni relative ai programmi indicati nel disegno di legge in esame.

Stando così le cose, mi sembra che il provvedimento possa essere considerato senz'altro costruttivo dal punto di vista della rilevanza internazionale perché siamo riusciti, con lo aiuto di tutti, ad introdurre un meccanismo che, salvando la sovranità del Parlamento, impegna anche il Governo a dare prova della precisa volontà di cooperare alla ricerca scientifica sul piano europeo.

Mi auguro quindi che lo sforzo di buona volontà compiuto dal Ministero degli affari esteri, per la parte di sua competenza, valga anche per la discussione di merito, in modo da poter attendere agli impegni assunti sul piano internazionale, il cui mancato rispetto influirebbe negativamente in maniera sensibile sulla posizione dell'Italia.

**PIERACCINI, Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.** Per quanto riguarda i primi due articoli del provvedimento non ho molto da aggiungere, perché il sottosegretario Granelli è stato esauriente; voglio soltanto dire, riferendomi alle osservazioni fatte dai colleghi comunisti, che anch'io ritengo opportuno spostare la discussione sul merito in sede di ratifica, cosa quest'ultima urgente per le ragioni evidenziate dallo stesso sottosegretario Granelli:

Naturalmente, dall'attività di ricerca scientifica nello spazio non possono essere esclusi gli interessi militari: su questo non c'è dubbio, ed è anche esatto che ad un certo momento la NASA ebbe delle difficoltà (che in America sono state poi superate, per cui la situazione di oggi non è più quella di allora); però desidero soprattutto far osservare come gran parte dei programmi di cui all'elenco dell'articolo 1 non possa certo essere considerata di interesse militare, o di interesse americano in modo particolare. Anzi, alcuni programmi rivestono un carattere tipicamente pacifico, come il controllo del traffico aereo, lo sviluppo dei satelliti meteorologici e le telecomunicazioni via satellite, i

programmi del lanciatore europeo e di assistenza alla navigazione marittima. Si tratta quindi di un lavoro di collaborazione internazionale, pacifica e civile. Per quanto riguarda il lanciatore europeo, devo dire che la considerazione di non impegnarsi a fondo nel lanciatore non deriva da una questione di rapporti filo o anti-americani, ma dalla opinione diffusa, presso quasi tutti i paesi europei, che sia costosissimo ed estremamente difficile inseguire gli americani nel settore. Tuttavia l'Italia ha aderito - e l'articolo 6 ne è riprova - alla tesi del programma *Ariane* francese di proseguire gli sforzi per preparare un lanciatore europeo. Non è forte la somma stanziata, ma ricordiamo che si tratta di adesione ad un programma francese, il cui finanziamento è quindi in grandissima parte francese.

Ciò detto credo che, come primo approccio, si possa dare l'assicurazione che l'attenzione del Governo italiano è stata concentrata sulla collaborazione per il raggiungimento di obiettivi civili nel settore europeo, mentre per parte mia mi riservo di ampliare l'esame in modo più puntuale quando arriveremo alla ratifica dei trattati.

Passando all'articolo 3, dirò all'onorevole Giordano che mi guardo bene dall'aver sentimenti di fastidio per le osservazioni fatte; ma ho notato reazioni vivaci la volta precedente e anche ora, e devo precisare che non si tratta di una procedura surrettizia o di un inganno per creare in un determinato modo il Ministero della ricerca scientifica; ma l'articolo 3 è un elemento importante se vogliamo rendere espletabili anzitutto - e ha ragione l'onorevole Carlo Russo - i compiti che discendono da questa legge e da altre sul piano internazionale. Non sono l'autore dell'emendamento che ha originato l'articolo 3 al Senato, ma lo difendo con calore e ritengo che sarebbe una iattura se fosse bocciato. È qui presente l'ex ministro Romita che per primo pensò a questa soluzione e la propose; in seguito fu accettata dal ministro Bucalossi che la difese al Senato.

L'emendamento poteva contenere elementi di preoccupazione nel senso indicato dall'onorevole Giordano, cioè di costituire una prefigurazione del Ministero, quando non vi era il limite temporale; ma il limite elimina questa preoccupazione perché è evidente che si tratta non di precostituire un organo del Ministero, ma di precostituire (è stata tolta per questo la parola « ufficio ») un gruppo di

persone che consentano al ministro di adempiere i compiti derivanti dalla legge.

Inoltre vorrei accettare una proposta fatta da varie parti politiche, che ha assunto la forma di emendamento e garantisce che non si intende precostituire il Ministero nella sua struttura; cioè una norma programmatica che stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo presenterà un disegno di legge relativo alla creazione di un Ministero della ricerca scientifica; quindi una ulteriore garanzia che la struttura del Ministero sarà discussa in quella sede e che ora nulla si precostituisce.

Voglio dire all'onorevole Giordano che condivido la critica (non sono responsabile dell'attuale stato di cose) sul modo di legiferare che abbiamo seguito in molte materie, particolarmente per quanto riguarda il problema della ricerca scientifica. Lei ha detto, onorevole Giordano, che nella legge si parla di compiti derivanti dalla stessa legge e da altre leggi non specificate; ma basta ascoltare l'elenco che sto per leggere per capire quanti compiti abbia già il ministro per la ricerca scientifica senza che nessuno si sia curato di fornirgli la minima organizzazione: partecipazione al CIPE in veste di protagonista per la ricerca scientifica per discutere proposte in sede programmatica; una legge del 1967 ed una successiva lo vedono partecipare con propria rappresentanza al CNEN; una legge del 1963 lo vede collegato, come ministro che coordina, al CNR (una anomalia perché la competenza spetta al presidente del CNR); un decreto del 1967 e una legge del 1971 gli attribuiscono una serie di competenze nell'Istituto nazionale di fisica nucleare; una legge del 1968, una del 1971 e una in corso di discussione gli conferiscono poteri specifici e crescenti, con un coro di adesioni di tutte le forze parlamentari, per le direttive e la politica del fondo IMI per la ricerca scientifica; una legge del 1966 lo riguarda per la sperimentazione agraria; una legge del 1967 menziona riguardo alla Cassa per il mezzogiorno; e la legge a favore di Venezia e Pozzuoli completa l'elenco. Venerdì prossimo il Parlamento esaminerà un nuovo provvedimento riguardante materia internazionale europea, per non parlare di altre leggi: potrei ricordarne un'altra del 1963 che fa sì che il ministro della ricerca scientifica abbia rappresentanza nei consigli d'amministrazione delle università, dando luogo ad un coordinamento con il ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda la materia scientifica. Inoltre ha poteri specifici (e qui

c'è il collegamento con il disegno di legge in esame) inerenti ai rapporti internazionali nel campo della ricerca, che esercita assieme al ministro degli esteri.

Ora, l'assurdità esistente in proposito è costituita dal fatto che da dieci anni si continuano ad approvare leggi che danno compiti e conferiscono poteri — cui naturalmente deve seguire una certa attività da parte del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica — senza che nessuno (come sa bene il mio predecessore) si sia preoccupato non dico di creare l'apposito ministero (cosa che ovviamente richiede un ampio dibattito) ma neppure di creare un minimo di struttura organizzativa: è per questo che sono lieto di accettare un emendamento che avrà valore programmatico, ma che comunque costituisce uno stimolo a presentare un testo di legge al riguardo.

Ora, il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dispone di 62 persone in tutto, di cui 15 addetti a lavori saltuari di dattilografia, e 47 impiegati di ufficio, raccolti in modo caotico: alcuni provengono dal Ministero degli affari esteri, altri dal Ministero del tesoro, altri addirittura dall'AGIP, dall'ENEL, dalla Finmeccanica, dalla Finsider, e così via. Un giorno ebbi a dire che mi sarei dimesso, se non mi fosse stato fornito un primo nucleo indispensabile di personale: ed io chiedo loro infatti com'è possibile rispondere, con le sole persone di cui dispongo, alle esigenze che già da ora sono molto ampie, imponendo le leggi attualmente esistenti certi doveri al ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Persino la figura giuridica di questo ministro è divenuta ormai singolare, non potendosi tra l'altro neppure definire come ministro senza portafoglio.

Ho ascoltato le proposte dell'onorevole Giordano e quelle dell'onorevole Bianco Gerardo, che parla di una riduzione drastica di questo primo nucleo di personale di cui dovrei disporre, e proprio in considerazione di quanto sono venuto dicendo, prego questi colleghi di meditare sulla questione. Ricordo del resto che il dibattito svoltosi al Senato non è stato surrettizio, ma anzi molto ampio, portando alle medesime conclusioni che io ho esposto, e che inoltre la stessa I Commissione affari costituzionali è venuta incontro alle preoccupazioni espresse dal relatore, dando alla questione il carattere tipico di soluzione transitoria, di emergenza, a fronte delle funzioni delicate e complesse che il testo al no-

stro esame dà al ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con l'intenzione di condurre un dibattito più completo, si è proposto di rimandare la soluzione del problema alla legge costitutiva del Ministero in questione, oppure di operare uno stralcio del disegno di legge in esame, stendendo quindi una nuova legge: ciò significherebbe però lasciar trascorrere mesi e mesi, e far perdurare quindi quella situazione disastrosa di cui ho parlato.

Vorrei che i colleghi pensassero che sarebbe opportuno avviare a soluzione il problema con l'approvazione dell'articolo 3, fermi restando i limiti posti dalla Commissione (e che io accetto) e l'impegno di iniziare presto il dibattito sulla struttura da dare al Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La soluzione peggiore, nel presente momento politico, sarebbe quella di lasciare immutata la penosa situazione oggi esistente nella mia amministrazione. Si afferma da tutte le parti l'altissima priorità della ricerca scientifica, anche per uscire dalla crisi economica che travaglia il paese: ma a tali affermazioni teoriche non segue un'opportuna azione concreta; infatti questa altissima priorità non è al centro dei dibattiti politici e nemmeno di quelli che intervengono tra sindacati e Governo.

Eppure il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica potrebbe svolgere un ruolo importantissimo: basti pensare, con riguardo all'attuale crisi energetica, quale funzione essenziale potrebbe esercitare, nell'interesse del paese, il ministero, coordinando le azioni di ricerca pubblica e privata, del CNR, dell'ENI, dell'ENEL, dei vari ministeri e delle forze interessate nel settore dell'approvvigionamento energetico. Gli scienziati affermano che con opportuni metodi si potrebbero ottenere nelle industrie di produzione delle fonti energetiche risparmi fino al 25 per cento; inoltre, si pongono esigenze di studio e di ricerca circa le fonti di energia alternativa per quanto riguarda non solo quelle nucleari, ma anche quelle geotermiche, che potranno recare in questo settore un contributo non indifferente, anche se non risolveranno del tutto il problema delle fonti di energia in Italia. E questo che ho citato è solo un esempio per dimostrare come sia essenziale che il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica svolga il suo ruolo di coordinamento e di impulso per lo sviluppo della ricerca pura ed applicata, se si

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

vuole uscire dalla crisi in cui versa l'Italia, e come esso si ponga quale importantissimo elemento nell'ambito della politica economica del nostro paese.

Voglio poi, rispondendo ad un'altra osservazione che è stata fatta, sottolineare che occorre avere ben chiari quali rapporti intercorrono tra il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il CNR, perché tale questione comporta un delicato discorso circa i poteri reciproci.

Desidero rilevare che l'articolo 3 nell'attuale formulazione e con quei limiti non pone alcun problema di questo genere, perché lascia immutati i rapporti. Desidero aggiungere che non ho mai immaginato il Ministero della ricerca scientifica in contrapposizione al CNR, e meno che mai che l'articolo 3 possa costituire un machiavello per formare una controrganizzazione al CNR, perché non ha senso.

Quando sarà istituito il Ministero della ricerca scientifica — in quel momento potremo fare una discussione su questo punto — io penso che il CNR debba essere lo strumento fondamentale del ministero stesso. Questo dovrà indicare gli indirizzi politici, le priorità, attraverso il CIPE, delle linee di programmazione nazionale di sviluppo e la politica della ricerca scientifica, ma saranno il CNR e gli altri organismi, come l'Istituto nazionale di fisica nucleare e le università, i centri autonomi di ricerca, perché in uno Stato democratico la ricerca deve essere sempre fondata sulla libertà e sulla autonomia della medesima. Sono profondamente convinto di ciò.

Pertanto non vi è alcun problema di contrapposizione o di interferenza, quasi di ostilità fra CNR e ministero. Ci troviamo di fronte ad una situazione talmente grave, per cui ritengo che le considerazioni di sistematica dovrebbero avere, sì, un peso, ma non fino al punto da impedire che si possa mettere un minimo di ordine con l'avvalersi di un gruppo di persone che hanno la chiara fisionomia di dipendenti dello Stato. Con questo primo intervento si rimedia all'attuale situazione confusa.

Mi sembra che con l'accoglimento dell'osservazione della I Commissione affari costituzionali e con l'impegno di una rapida presentazione del disegno di legge sul Ministero della ricerca scientifica quei timori, di cui potevo ammettere il sorgere quando non si stabiliva una scadenza determinata perché si poteva pensare ad un organismo che si precostituisse in modo talmente radicato da non

potersi modificare più, non abbiano più ragione di esistere.

Non mi sembra che sia valida la preoccupazione dell'onorevole Giordano, il quale ha affermato che se la ratifica è immediata ed i denari si spendono subito, diventa inutile il gruppo di lavoro presso il ministro. Desidero rilevare che i programmi si prolungano fino al 1980 (abbiamo già esaminato la distinzione fra quelli del 1977 e quelli del 1980; questi ultimi, a differenza dei primi, sono facoltativi ed entreranno in vigore solo dopo la ratifica parlamentare); vi saranno fino al 1980 gli impegni finanziari, per cui vi è la necessità di un coordinamento da parte del ministro per la ricerca scientifica.

Chiedo, non in base agli accordi già intervenuti in sede politica e parlamentare, perché essendo parlamentare da molte legislature rispetto la libertà di opinione e di discussione, ma per l'urgenza che deriva non solo da questo provvedimento, ma anche dagli impegni e dall'attività di ricerca internazionale, che venga approvato l'articolo 3, corretto nel modo già indicato, in modo da fare un passo avanti non nella prefigurazione del ministero, ma nel permettere che l'azione del ministro per la ricerca scientifica sia fondata su qualche cosa di solido e unicamente su personale dello Stato, che risponde allo Stato e solo a questo.

NICOSIA. Prima di passare all'esame degli articoli, mi sembra che la questione sollevata dall'onorevole Giordano debba essere risolta in via pregiudiziale. Questi in sostanza ha chiesto lo stralcio dell'articolo 3, perché tratta di problemi che, in materia di pubblica istruzione, sono ancora il nostro crucchio; e quando, al primo comma, si stabilisce che il ministro per la ricerca scientifica promuove e coordina le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, desidero rilevare che al riguardo sono competenti altri organi dello Stato.

PIERACCINI, *Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica*. Non è così.

NICOSIA. La questione sta diventando veramente complessa. Ritengo che se il relatore, onorevole Giordano, avendo chiesto maggiori lumi sugli articoli 3, 4 e 5, insiste sulla proposta di non passaggio agli articoli o sullo stralcio dell'articolo 3, noi dovremmo rinviare la seduta per qualche giorno e fare le necessarie valutazioni.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. È mio dovere applicare strettamente il regolamento. Fino a questo momento non è stata avanzata alcuna proposta formale di sospensiva né di non passaggio agli articoli. Il relatore ha esposto delle perplessità, ma non ha fatto proposte formali, né una proposta di stralcio dell'articolo 3. Se lei, onorevole Nicosia, intende sollevare questioni incidentali, lo precisi subito.

NICOSIA. Alla luce dei rilievi prospettati dall'onorevole Giordano, sottopongo ai colleghi l'opportunità di rinviare la seduta di qualche giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

*(È respinta).*

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana ai seguenti programmi dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e di collaborazione europea, da sviluppare nei periodi di tempo accanto a ciascuno di essi indicati:

- 1) programma scientifico e di attività di base (1972-1977);
- 2) programma di sviluppo di un sistema di satelliti per il controllo del traffico aereo (1972-1978);
- 3) programma per lo sviluppo di satelliti meteorologici (1972-1978);
- 4) fase sperimentale di un sistema di telecomunicazioni via satellite (1972-1976);
- 5) programma di collaborazione con gli USA, denominato post-Apollo (1973-1980);
- 6) programma del lanciatore europeo (1975-1978);
- 7) programma di un satellite di assistenza alla navigazione marittima (1975-1978).

È altresì autorizzata la spesa relativa alla continuazione della partecipazione italiana in sede europea al programma di studi e lavori sperimentali connessi alla definizione del programma post-Apollo, nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

ART. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977, nonché ai programmi facoltativi dell'Organizzazione stessa, previsti, per i periodi di sviluppo in essi indicati, dagli accordi internazionali sottoscritti da parte italiana fino al dicembre 1973, da sottoporre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica.

È altresì autorizzata la spesa relativa alla partecipazione avuta da parte italiana agli studi e lavori sperimentali compiuti per la predisposizione di uno dei programmi suindicati, nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni. Gli stanziamenti allo scopo contemplati nel successivo articolo 2 saranno spendibili per i programmi facoltativi in seguito alla ratifica, previa autorizzazione legislativa, degli accordi ad essi relativi.

Gli onorevoli Cardia e Giovanni Berlinguer hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

ART. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

Per quanto concerne i programmi facoltativi della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'articolo 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.



GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Parte dell'emendamento Cardia è una ripresa integrale del nuovo testo proposto dal Governo, quindi rappresenta solo un coordinamento tra le proposte espresse nel corso della discussione. Comunque il Governo accetta l'emendamento Cardia e ritira il suo.

GIORDANO, *Relatore per la VIII Commissione*. Sono favorevole all'emendamento Cardia.

PIERACCINI, *Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore Giordano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cardia-Giovanni Berlinguer, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal relatore e dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

#### ART. 2.

All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974, si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni, relativa all'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla spesa di lire 6.100 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

3) quanto alla spesa di lire 11.500 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

4) quanto alla spesa di lire 14.850 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui ai numeri da 1) a 7) dell'articolo 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati al primo comma dell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utiliz-

zazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Cardia ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede, *con le parole:* All'onere complessivo valutato in lire 99.350 milioni si provvede.

CARDIA. Non si tratta di una modifica sostanziale ma formale.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La dizione dell'emendamento dell'onorevole Cardia era prevista nell'articolo 1 come originariamente proposto dal Governo; esso trova la sua collocazione più naturale là dove si indica la copertura della spesa. Si tratta in sostanza di un semplice spostamento di un comma dall'articolo 1 all'articolo 2.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, secondo l'onorevole Granelli l'emendamento dell'onorevole Cardia consisterebbe solamente in uno spostamento dell'ultimo comma dell'originario articolo 1 all'inizio dell'articolo 2.

CARDIA. Vi è poi un problema di coordinamento.

BATTINO-VITTORELLI. È un problema di coordinamento ma che tocca cifre sostanziali. La indicazione della cifra di 99.350 milioni all'articolo 1 riguardava presumibilmente sia i programmi per i quali gli accordi sono stati già ratificati, sia i programmi per i quali gli accordi non sono stati ratificati. Ora, all'articolo 2 si parla soltanto degli stanziamenti per programmi eseguibili già ratificati, quindi spendibili, e si arriva ad una somma di 33.750 milioni. Se ho ben capito,

la dizione dell'onorevole Cardia sembra riferirsi alle somme che verranno indicate successivamente e non a programmi immediati.

PRESIDENTE. Devo ricordare che ci troviamo di fronte ad un problema delicato anche da un punto di vista procedurale. Infatti, poiché la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su di una determinata cifra, prima di porre in votazione l'articolo 2 devo avere la certezza che la cifra in questione non venga in alcun modo modificata. Se in proposito sorgessero dubbi o sopravvenissero modifiche, sarebbe mio dovere trasmettere alla V Commissione bilancio il nuovo testo, chiedendo su di esso un nuovo parere.

Sospendo brevemente la seduta per vedere se sia possibile trovare un accordo e coordinare gli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle 13,50.

CARDIA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Battino-Vittorelli ha presentato il seguente emendamento:

*Premettere all'articolo il seguente comma:*

La spesa necessaria per la esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

BATTINO-VITTORELLI. La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato genererebbe confusione circa la previsione complessiva di spesa, ponendo nell'articolo 2 sia la previsione di spese effettuabili subito per accordi già ratificati, sia la previsione di spese che potrebbero sorgere per negoziati in corso o non ancora ratificati. Si tratta quindi di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo già approvato dal Senato.

NICOSIA. Poiché l'articolo 1 è stato già approvato, sono d'accordo sull'emendamento solo se in via di coordinamento sarà posto come ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Nicosia, è problema di coordinamento.

GIORDANO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Accetto l'emendamento Battino-Vittorelli.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Battino-Vittorelli, accettato dal relatore e dal Governo, che in sede di coordinamento sarà collocato come ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Battino-Vittorelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Al punto 2) dell'articolo 2 sostituire le parole: al secondo comma dell'articolo 1, con le parole: al primo comma dell'articolo 1.*

GIORDANO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Lo accetto.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo sul subemendamento presentato dall'onorevole Battino-Vittorelli.

Preciso che l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal Governo, non varia i totali di spesa né gli stanziamenti parziali previsti per i singoli programmi, così come sono stati indicati nel disegno di legge originario e sui quali la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione, e pongo in votazione il subemendamento Battino-Vittorelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, così modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che risulta del seguente tenore:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati al primo comma dell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno

finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 3.

Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1 sono promosse e coordinate dal ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.

Per l'assolvimento dei suddetti compiti nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge, il ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonché da esperti, nel numero massimo complessivo di 70 unità.

I funzionari dell'amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa

del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.

I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.

Gli esperti sono assunti, nel numero complessivo massimo di 15 unità, con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità della loro utilizzazione.

I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il ministro del tesoro.

Il relatore Giordano ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire la cifra: 70, con l'altra: 62.*

*Alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: fino al 31 dicembre 1976.*

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.

GIORDANO, *Relatore per la VIII Commissione.* Tenendo presente l'articolo così com'è formulato, io avrei chiesto, secondo la logica delle considerazioni fatte, di procedere ad uno stralcio dell'articolo stesso, per farne oggetto di un disegno di legge apposito. Le dichiarazioni del ministro Pieraccini, in risposta agli interrogativi seri e ponderati che mi ero posto, mi hanno indotto ad alcune riflessioni: infatti il ministro ci ha detto chiaramente che quanto previsto nell'articolo 3 è necessario per poter dare concreta attuazione al disposto degli articoli 1 e 2, cioè porre in essere la partecipazione italiana ai programmi spaziali internazionali.

Ora, poiché l'articolo 3 è predisposto per la partecipazione, ci si potrebbe limitare a dire, nel suo secondo comma: « per l'assol-

vimento dei suddetti compiti », eliminando le successive parole: « nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge »; in questo modo troverebbe accoglimento la mia proposta, che è stata ripresa dal presidente quando ha chiesto che si limiti l'assunzione di nuovo personale a quello occorrente per l'attuazione del coordinamento degli interventi nei programmi spaziali, e si giungerebbe quindi ad una modifica accettabile dell'articolo 3. Il numero del personale da assumere andrebbe limitato soprattutto in relazione agli esperti, di cui si parla al quinto comma dell'articolo stesso, in quanto la conoscenza in campo aerospaziale può essere integrata da altre esperienze di carattere internazionale.

CANEPA. Desidero esprimere il mio personale dissenso sulla proposta formulata dall'onorevole Giordano, che io non comprendo. Parimenti non ho compreso il senso politico della relazione che ha preceduto, e non tanto per il carattere degli argomenti addotti o perché non si tratti effettivamente di problemi sui quali un approfondimento è doveroso (e direi anzi che esso giungerebbe in ritardo rispetto a moltissime questioni che sono state sollevate), quanto per non aver afferrato il significato politico generale delle affermazioni fatte.

Io credo poi che l'approvazione del presente disegno di legge, con le modifiche che vi sono state apportate, costituisca la prima attuazione di un tentativo di introdurre l'intervento della mano pubblica in un settore in cui sappiamo che essa conta, fino ad oggi, ben poco, risultando per di più fortemente condizionata da interessi che si possono definire anche extra-scientifici. Arrestare la marcia nella direzione intrapresa, non potrà che significare un aiuto al mantenimento di una situazione che pure da ogni parte si depreca.

Quando si parla di limitare il numero del personale, che dovrebbe pur servire al raggiungimento delle finalità stabilite dal presente disegno di legge (pur avendo ascoltato le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, anche in relazione all'auspicata costituzione del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica) si porta avanti una tesi a mio avviso non ragionevole. È chiaro infatti che un ministro che ha a disposizione un certo numero di tecnici, nel momento in cui li accoglie nella sua amministrazione si vede vincolato ad adibirli unicamente agli scopi stabiliti dalla legge, mentre potrebbe utilizzare quel personale per

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

compiti rientranti nelle attuali funzioni del ministero. Ed il senso politico di questa osservazione non può che essere contrastante con gli obiettivi cui pure il relatore aveva accennato quando ha sollevato problemi tanto importanti nella sua relazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gerardo Bianco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quinto comma.*

**BIANCO GERARDO.** Oltre a questo emendamento ne avevo predisposto un altro per ridurre il personale che dovrebbe essere distaccato presso il ministro per la ricerca scientifica.

**NICOSIA.** E anche la relativa spesa.

**BIANCO GERARDO.** Si tratta di personale dello Stato, per cui il problema non si pone.

La logica di questo emendamento è legata al fatto che, secondo il mio parere, questo provvedimento deve essere circoscritto al titolo del medesimo, e cioè all'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali. Pertanto era giusto che il ministro si avvallesse di un personale adeguato per ottenere pareri o consulenze su questa materia.

Il ministro, devo dire con molta onestà intellettuale (la contrarietà non è contro il ministro Pieraccini, ma contro una certa impostazione) ha chiesto alla maggioranza una certa comprensione e ha affermato che esistono dei compiti istituzionali — ne ha fatto l'elenco — in base ai quali il ministro per la ricerca scientifica non ha il personale adatto, anzi ha detto che dispone attualmente di circa sessanta persone da considerarsi « figli di nessuno », in quanto non vi è alcuna legge che regoli la presenza di questo personale.

Il ministro ha riconosciuto legittima la nostra preoccupazione relativa alla precostituzione di uffici che possano pregiudicare la istituzione di un Ministero della ricerca scientifica, per la quale sono già stati presentati alcuni provvedimenti di legge: dal partito comunista al partito liberale, mentre è in atto la presentazione di un documento anche della democrazia cristiana.

A parte il fatto che ritengo opportuna la presentazione di un ordine del giorno, bisogna riconoscere che il ministro ha dichiarato,

con onestà, che ha bisogno di questo personale per poter operare e ha manifestato la volontà politica di non precostituire nulla che possa pregiudicare una seria organizzazione di questo ministero. È stato presentato un emendamento, che ritengo debba essere approvato, tendente a limitare nel tempo il comando di questo personale già distaccato presso il ministro.

Desidero ora richiamare l'attenzione del ministro su questo punto: l'articolo 3 prevede l'assunzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del ministro per la ricerca scientifica, di esperti, nel numero massimo di quindici unità (dovrebbero essere persone di alto livello scientifico e culturale) con contratto di diritto privato.

Sarei del parere di sopprimere questo comma perché si rischia di aprire una falla in una impostazione che è già stata data. Infatti questo personale da quale ruolo deve essere preso? Se viene preso dai ruoli del CNR, può essere distaccato, mentre per quanto riguarda l'università esiste una legge che rischia di determinare un capovolgimento ed una impostazione diversa in questo provvedimento; perché in base alle norme sul pieno impiego dovremmo dare a questo personale il doppio stipendio.

Se il ministro ha bisogno di persone che collaborino, mi sembra logico che queste siano legate strettamente all'attività internazionale che il ministro deve svolgere.

Ritengo che per l'altro personale si può avere maggiore comprensione limitandone la presenza fino al 1976; e ciò significa che in questa legislatura dobbiamo approvare il provvedimento sull'istituzione del Ministero della ricerca scientifica. Per il personale scientificamente elevato, invece, il contratto di tipo privatistico è molto rischioso nel momento in cui il personale del CNR lo inquadrano, in base alla legge, nel parastato, creando in questo modo una situazione abnorme.

Bisognerebbe fare ciò in forma limitata, ma io sarei contrario proprio per evitare che una certa sistematica venga messa in discussione e che si aprano dei varchi che possono portare a conseguenze imprevedibili (basti pensare alle ore di straordinario dei superburocrati, per cui il Parlamento deve intervenire).

Occorre che questo personale esperto venga strettamente legato alle finalità del provvedimento e pertanto si può ritenere che un numero molto limitato di persone possa es-

sere insoddisfacente: ciò in via subordinata. In via principale sarei del parere di sopprimere il comma.

ROMITA. Appoggio in pieno il testo proposto dal Governo e le motivazioni date dal ministro Pieraccini. Ritengo che se anche questa volta perdessimo l'occasione di fare qualcosa di concreto per consentire un minimo di funzionalità al ministro per la ricerca scientifica, dovremmo smettere di ergerci ad ogni pie' sospinto a difensori della ricerca scientifica, salvo poi sabotare tutte le iniziative che possono consentire al ministro di svolgere in qualche misura la sua funzione.

Siccome il ministro Pieraccini ha ricordato che fui io il promotore di questo testo, vorrei rilevare che uno degli intendimenti era quello di consentire all'Italia di essere presente in modo adeguato al livello della ricerca spaziale internazionale, considerando che la nostra presenza è sempre stata sguarnita di sostegni tecnico-scientifici.

Sappiamo che le trattative in campo di ricerca spaziale sono condotte con dedizione, direi anche con capacità, dai funzionari del Ministero degli affari esteri che si trovano *in loco*, i quali hanno acquisito una certa esperienza, ma non hanno l'autorità e la preparazione per poter competere con gli agguerriti *staffs* di tecnici stranieri.

Lo scopo di questo emendamento era quello di consentire con la spesa di alcune decine di miliardi una approfondita conoscenza tecnica (in questo modo si servono gli interessi dello Stato e del contribuente) e anche di dare un minimo di funzionalità al ministro per la ricerca scientifica che ha funzioni ben precise stabilite dalla legge, e cioè il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifico-tecnologica.

È sufficiente rendersi conto di quello che comporta l'impegno del coordinamento per capire che il ministro non può, senza improvvisare o assumendosi grandi responsabilità, portare avanti gli impegni delegati dal Presidente del Consiglio.

Bisogna considerare le cose con estrema franchezza: è meglio che intorno al ministro vi sia personale regolarmente comandato e pagato dallo Stato oppure, come nella situazione attuale, del personale che — lo ha detto il ministro — viene prestato di sotterfugio dalle altre amministrazioni e che è in continua rotazione, per cui solo quattro persone sono permanenti? È meglio avere del personale assunto con contratto di diritto privato o è meglio che vi sia un funzionario della

FIAT, pagato dalla FIAT che lavori al ministero?

Mi pare sia molto più logico accogliere la proposta del ministro Pieraccini, anche perché non possiamo nasconderci dietro la presentazione di un ordine del giorno per la rapida costituzione del ministero quando sappiamo che al riguardo vi è lo stesso tipo di opposizioni e di contrasti che sono emersi in questa discussione e che ne hanno ritardato la costituzione. Quindi abbandoniamo ogni tipo di riserva mentale e ogni preoccupazione. Non credo che il ministro Pieraccini voglia costituirsi un centro di potere, con questo piccolo appoggio poi di persone! Sappiamo che i ministri se ne vanno e i ministeri restano, quindi credo che la preoccupazione che è emersa in alcuni interventi sia mal posta in questa occasione. Dobbiamo quindi tutti sforzarci di dare una testimonianza concreta di impegno per la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

NICOSIA. Non illustro tutti i motivi che mi hanno spinto a presentare questo emendamento. Dico soltanto che non sono d'accordo né con le argomentazioni del ministro per la ricerca scientifica, né con le motivazioni dell'onorevole Romita. Il Governo la questione della ricerca scientifica non l'ha mai saputa affrontare e ci troviamo ora in questa situazione, con la creazione di « mostriciattoli » con nessuna competenza di carattere amministrativo che avranno delle conseguenze serie anche in altri apparati dello Stato. Con l'articolo 3 non si stabiliscono competenze precise per il ministro che non può far decreti (li farà fare al Presidente del Consiglio), ma solo la creazione di esperti più o meno internazionali che magari tra due anni faranno valere questi titoli in sede universitaria.

La motivazione più importante che mi ha portato alla richiesta di soppressione dell'articolo è la proposta della Commissione affari costituzionali di porre la data limite del 31 dicembre 1976 alla utilizzazione da parte del ministro della ricerca scientifica di personale di amministrazioni dello Stato e di esperti. Facciamo allora una norma transitoria in cui si stabilisca che entro sei mesi nascerà il nuovo Ministero e gli verranno attribuite tutte le sue competenze. Faccio inoltre notare come questo articolo sollevi una questione seria che in sede di discussione della riforma universi-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

taria ha fermato il Parlamento per diversi giorni. Ricordo che agli articoli 2 e 3 della legge di riforma universitaria si diceva che compito primario dell'università è la ricerca scientifica. La riforma universitaria non è passata e ora si vuole creare un finto ministero. Non credo che sia questa la maniera di legiferare.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giovanni Berlinguer, Cardia e Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole: nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge, con le altre: nonché di altri compiti ad essi connessi*

**GIORDANO, Relatore per l'VIII Commissione.** Sono contrario agli emendamenti Nicosia e Bianco e favorevole all'emendamento Berlinguer Giovanni ed altri.

**PIERACCINI, Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.** Ancora una volta debbo dire che preferirei il vecchio testo, ma accetto l'emendamento Berlinguer Giovanni ed altri perché almeno copre il settore internazionale. E vorrei dire anche all'onorevole Nicosia, che ha parlato della creazione di un « mostriciattolo », di un ministero che non ha competenze, che è vero proprio il contrario. Anche in altri campi, ma certamente in campo internazionale il ministro ha già, sia per questa legge sia per altre precedenti, una serie di competenze. Questo è valido anche per la questione degli esperti; se vogliamo ridurre il numero riduciamolo pure, però è chiaro che alle riunioni internazionali si devono inviare degli esperti in ogni campo e che devono essere pagati decentemente, altrimenti non se ne trovano.

Poiché non voglio preconstituire nulla e sono d'accordo con tutti coloro che dicono che il ministero deve nascere sul serio, e non per vie traverse, se vogliamo ridurre il numero va bene, però almeno un nucleo ci vuole, non solo di burocrati, ma anche di esperti.

**BERLINGUER GIOVANNI.** Vorrei un chiarimento dal ministro. La nostra perplessità deriva infatti, oltre che dal contratto di diritto privato, anche dal fatto che non so se esistano sul mercato esperti di problemi spaziali o di ricerca internazionale che non siano dipendenti dell'amministrazione dello Stato né dipendenti degli enti pubblici. In-

fatti i soli esperti esistenti in questo campo appartengono in qualche modo all'amministrazione, oppure dipendono dall'industria privata, ed allora si riproporrebbe il divieto di cui parlava il ministro, quando ci raccontava come avviene la formazione del personale del ministero.

**ROMITA.** Attendo anch'io un chiarimento.

**PIERACCINI, Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.** Non credo sia impossibile trovare degli esperti, perché possono essere anche uomini provenienti dall'industria privata, possono essere ricercatori del CNR, non specificamente dipendenti dello Stato, per cui lo spazio per reperirli è piuttosto ampio. Inoltre, secondo me, non è detto che essi debbano essere tecnici della costruzione di strumenti spaziali, ma piuttosto, più in generale, di tutte quelle attività economiche e scientifiche che confluiscono nell'attività spaziale che, come sappiamo, abbraccia quasi tutti i gruppi di attività economiche e industriali, nonché gli aspetti internazionali di queste stesse materie.

Io credo comunque che si possano trovare anche esperti italiani che hanno già lavorato in altre nazioni, mentre altri ne potremo reperire, più che dall'amministrazione dello Stato, dalle università, e dagli organi parastatali tipo il CNR. Sappiamo tutti quanto sia importante creare uno staff tecnico-scientifico in grado di partecipare con cognizione di causa a tutte le conferenze internazionali che si tengono in materia; attualmente, a parte alcuni noti professori, non abbiamo alcuna possibilità di avere un gruppo di lavoro in questo settore.

Sono favorevole agli emendamenti del relatore e contrario a quelli Nicosia e Bianco.

**GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Concordo con il ministro per il parere sugli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Nicosia, interamente soppressivo dell'articolo 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Giovanni ed altri, sostitutivo al secondo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Giordano, sostitutivo al secondo comma, accettato dal Governo.

*(E approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Giordano, aggiuntivo alla fine del secondo comma, accettato dal Governo. L'emendamento accoglie le osservazioni contenute nel parere della I Commissione affari costituzionali.

*(E approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bianco, soppressivo del quinto comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(E respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Giordano, sostitutivo del quinto comma, accettato dal Governo.

*(E approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

#### ART. 3.

Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1 sono promosse e coordinate dal ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.

Per l'assolvimento dei suddetti compiti, nonché di altri compiti ad essi connessi, il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonché di esperti, nel numero massimo complessivo di 62 unità fino al 31 dicembre 1976.

I funzionari dell'amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.

I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.

Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di

diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.

I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il ministro del tesoro.

*(E approvato).*

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(E approvato).*

#### ART. 5.

Entro il mese di marzo di ogni anno il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento una relazione scritta sull'attività svolta, nell'anno solare precedente, dagli organismi europei cui è affidata la realizzazione dei programmi spaziali, relativamente alle iniziative nelle quali l'Italia è presente, specificando in particolare:

a) l'entità delle somme versate dall'Italia quale contributo all'esecuzione dei progetti cui partecipa;

b) lo stato di sviluppo dei progetti stessi;

c) le commesse affidate ad industrie italiane nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al punto a).

Per i compiti specificati nel comma precedente, il ministro si avvarrà della collaborazione dei responsabili dei gruppi italiani di partecipazione ai programmi spaziali europei.

*(E approvato).*



VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

Gli onorevoli Canepa, Bandiera, Battino-Vittorelli e Romita hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite III affari esteri e VIII pubblica istruzione, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2772 invitano il Governo

a presentare al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il disegno di legge per l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. (0/2772/1/CR 3-8)

PIERACCINI, *Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, insiste per la votazione?

CANEPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Canepa ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazio-

ne italiana a programmi spaziali internazionali » (Approvato dal Senato) (2772):

Presenti . . . . .	49
Votanti . . . . .	39
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	3

(Le Commissioni riunite approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

per la III Commissione: Bandiera, Battino-Vittorelli, Bianco Gerardo, Bonalumi, De Marzio, Di Giannantonio, Fracanzani, Lombardi Riccardo, Marino, Miotti Carli Amalia, Russo Carlo, Salvi, Serrentino, Zaccagnini.

Per la VIII Commissione: Ballardini, Bardotti, Bellisario, Biasini, Buzzi, Caiazza, Canepa, Castiglione, Cerullo, Cervone, Giomo, Giordano, Lindner, Mazzarino, Meucci, Moro Dino, Nicosia, Picchioni, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Romita, Salvatori, Santuz, Spitella.

Si sono astenuti:

per la III Commissione: Cardia e Corghi;

per la VIII Commissione: Berlinguer Giovanni, Chiarante, Finelli, Giannantonio, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Tedeschi e Tessari.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO